



Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>8699_2024</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>07/10/2024</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	

<i>Ai</i>	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
<i>e-mail</i>	Loro e-mail
<i>E p.c.</i>	Consiglieri Nazionali CONAF
<i>e-mail</i>	Loro e-mail

	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
<i>Circolare</i>	AA5B7	28	2024	GC	GC

<i>Oggetto:</i>	<b><i>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (c.d. patente a crediti) – applicabilità per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali liberi professionisti.</i></b>
-----------------	---

Gentili/Egredi Presidenti,

in questi giorni sono pervenute numerose richieste riguardo gli obblighi di possesso, a far data dal 01 ottobre u.s., della patente a crediti da parte degli iscritti Dottori Agronomi e Dottori Forestali che svolgono attività di cantiere.

A tal proposito, è utile precisare che con D. Lgs n° 81/2008, attuazione dell'art. 1 della L. n° 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 27 è prevista la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili tramite crediti dimostrati dal possesso della c.d. patente, a far data dal 01 ottobre 2024.

Il medesimo art. 27 chiarisce in maniera inequivocabile che, dal possesso della citata patente, sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.



Dunque, i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali che, nell'esercizio della propria attività professionale, effettuano la mera fornitura o prestazione di natura intellettuale presso i cantieri temporanei o mobili <sup>(1)</sup>, sono esclusi dal possesso della patente a crediti.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti,

Il Presidente  
**Mauro Uniformi**, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

---

(1) Cantieri temporanei o mobili per come definiti all'art. 89, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs n° 81/2008: "cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'**allegato X**".

**ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs n° 81/2008**

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.